



Sentenza n. 197 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 10 ottobre 2023, deposito del 30 ottobre 2023
comunicato stampa del 30 ottobre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. 151 del 2022, 87 e 88 del 2023

parole chiave:

REATI E PENE – OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO – CONCORSO DI
CIRCOSTANZE – CONTESTI DOMESTICI E FAMILIARI –
PROPORZIONALITÀ DELLE PENE – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA –
PRINCIPIO DI EGUALIANZA

disposizione impugnata:

- art. 577, comma 3, del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Con ordinanza della Corte d'assise di Cagliari e due distinte ordinanze della Corte d'assise d'appello di Torino, la Corte costituzionale è stata investita delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui vieta di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-*bis* c.p., nonché la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, numero 2), c.p., rispetto alla circostanza aggravante prevista dall'art. 577, primo comma, numero 1), c.p. (ovverosia, dell'omicidio compiuto in contesti domestici e familiari o comunque nell'ambito di relazioni affettive).

La disposizione censurata, introdotta dalla legge n. 69 del 2019, **detta una regola derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 69 c.p.** sul bilanciamento che il giudice deve effettuare in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Essa, infatti, **con riferimento specifico agli omicidi volontari aggravati ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, c.p.** (ovverosia, come detto, omicidi compiuti in contesti domestici e familiari o comunque nell'ambito di relazioni affettive), **vieta al giudice di considerare prevalenti rispetto a tali circostanze aggravanti la generalità delle circostanze attenuanti**, ad esclusione di quattro circostanze attenuanti tassativamente elencate.

Secondo la Corte, **le questioni sollevate sono fondate.**

La Corte, premessa una ricostruzione della disciplina dell'omicidio nel nostro ordinamento, rileva come la disposizione censurata determini «una drastica limitazione del potere del giudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto compiuto, precludendogli di considerare prevalenti tanto la provocazione, quanto le attenuanti generiche, rispetto all'aggravante dell'aver commesso il fatto in un contesto familiare o para-familiare», **senza che si possa rinvenire alcuna plausibile ragione giustificativa di tale divieto**, all'infuori di una generica volontà di assicurare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo per tutti i casi di omicidio commessi nel contesto anzidetto.

Oltre ad essere privo di *ratio*, prosegue la Corte, **detto divieto si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., per plurime e concorrenti ragioni.**

In primo luogo, infatti, la disposizione censurata **viola il principio di eguaglianza davanti alla legge** di cui all'art. 3 Cost., che, come noto, vieta non solo irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ma anche irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili e che, in materia di commisurazione della pena, va letto **in combinazione con il principio di “personalità” della responsabilità penale** sancito dall'art. 27, primo comma, Cost., il quale esige che la pena costituisca una risposta il più possibile “individualizzata” rispetto alla situazione del singolo condannato.

L'art. 577, terzo comma, c.p., invece, «impone al giudice di applicare – ove non sussista alcuna delle circostanze sottratte al divieto di bilanciamento – una pena non inferiore a ventun anni di reclusione per tutti i fatti di omicidio commessi all'interno di contesti familiari e affettivi, indipendentemente dal grado di colpevolezza dei loro autori, oltre che dal grado di pericolosità degli autori medesimi»; in questo modo, essa impedisce che «le differenze di disvalore soggettivo tra più fatti di omicidio, e tra i diversi livelli di pericolosità di più autori, possano concretamente riflettersi nella misura della pena a ciascuno applicabile».

Da ciò deriva, inoltre, il determinarsi di una **irragionevole disparità di trattamento tra gli omicidi commessi all'interno di contesti familiari e affettivi e la generalità degli omicidi volontari**, ai quali, invece, continua ad applicarsi la regola generale del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti *ex* art. 69 c.p., senza che emerga alcuna ragione plausibile a giustificazione di tale differenziazione.

In terzo luogo, la disposizione censurata risulta **intrinsecamente irragionevole**, «nella misura in cui prevede che una sola circostanza aggravante – per quanto significativa, come il rapporto familiare o affettivo tra autore e vittima – **abbia l'effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti**, anche a fronte di situazioni emblematiche come quelle oggetto dei tre giudizi *a quibus*, nei quali l'atto omicida è maturato in **contesti familiari caratterizzati dal gravissimo disagio**, e anzi dall'acuta sofferenza, in cui da anni versavano gli autori del reato **per effetto dei comportamenti aggressivi delle rispettive vittime**».

L'irrazionalità intrinseca della disposizione, peraltro, si manifesta anche sotto il profilo della **incoerenza dei risultati prodotti rispetto allo stesso scopo di tutela** per cui è stata introdotta nell'ordinamento, cioè quello di assicurare «una più energica reazione sanzionatoria contro soggetti già autori di maltrattamenti e prevaricazioni nei confronti di persone vulnerabili a loro legate da relazioni familiari e affettive, i quali – al culmine di una spirale di violenza – uccidano queste stesse persone». Invero, in casi come quelli oggetto dei giudizi *a quibus*, l'applicazione dell'art. 577, comma 3, c.p. determina la conseguenza paradossale per cui, **a subire una risposta sanzionatoria irragionevolmente aggravata**

sono proprio i soggetti più vulnerabili all'interno della relazione familiare o affettiva, arrivati a perdere improvvisamente l'autocontrollo e a commettere l'atto omicida a seguito di anni di sottoposizione costante a comportamenti aggressivi, violenti e prevaricatori.

Da ultimo, risulta **violato anche il principio di proporzionalità delle pene**, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Infatti, il divieto per il giudice di poter prendere in considerazione sia l'attenuante della provocazione, che le attenuanti generiche – entrambe indicative di una minore colpevolezza dell'autore, a sua volta componente essenziale per la determinazione del disvalore complessivo del fatto di reato – produce l'effetto di impedire agli imputati in tali procedimenti «di beneficiare di una, e talvolta anche di due, attenuazioni di pena pari ciascuna a un terzo della pena: il che, rispetto a un delitto punito nella forma base con la pena minima di ventun anni di reclusione, è suscettibile di tradursi in numerosi anni di reclusione in più rispetto a quanto risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria disciplina di cui all'art. 69 c.p.».

Alla luce delle argomentazioni riportate, **la Corte dichiara incostituzionale l'art. 577, terzo comma, c.p., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, numero 2), c.p. e le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.**

In ogni caso, la Corte ha cura di precisare che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata **non si pone in contrasto con la finalità complessiva perseguita dalla legge n. 69 del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, ma evita semplicemente che dalla disposizione censurata discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla stessa *ratio* che ispirava l'intervento riformatore.

Lorenzo Madau